

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 87-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE BATTAGLIA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RESTAGNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1958

Comunicata alla Presidenza il 28 marzo 1959

Modificazione all'articolo 5 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175,
concernente l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Giusta il disposto dell'articolo 5 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale invalidi di guerra è composto:

- dal Presidente dell'O.N.I.G.;
- da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- da un rappresentante del Ministro del tesoro;
- da un rappresentante del Ministro dell'Interno;
- da un rappresentante del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

da tre rappresentanti dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra;

da un « membro » aggiunto, rappresentante dell'Unione nazionale mutilati per servizio, con competenza limitata alle questioni interessanti la categoria.

La guerra 1940-45 ha rivelato l'atroce realtà che, in conseguenza dei nuovi mezzi distruttivi messi in opera dai belligeranti, le popolazioni civili sono rimaste esposte alle offese belliche non meno dei militari.

Recenti statistiche dimostrano, infatti, che le vittime civili di questa ultima guerra sono state pressochè tante quante quelle militari

contro il rapporto di circa 1 a 20 della prima guerra mondiale.

Tanto dramma non poteva rimanere senza eco. Infatti il legislatore, dimostrando la dovuta sensibilità, col decreto legislativo 2 marzo 1948 (ratificato con la legge 3 novembre 1952, n. 1790) ha esteso ai mutilati e invalidi civili per fatti bellici e ai congiunti dei caduti civili, anche essi per fatti di guerra, i benefici già concessi ai mutilati e invalidi di guerra.

Ed ancora sensibile alla importanza del problema, con la legge 23 ottobre 1956, n. 1239, ha dotato l'Associazione nazionale vittime di guerra di personalità giuridica di diritto pubblico riconoscendo alla stessa la rappresentanza e la tutela degli interessi della categoria presso tutte le Amministrazioni, gli Enti e gli Istituti che hanno come fine l'assistenza, la rieducazione e il lavoro degli appartenenti alla categoria medesima.

Or poichè il più importante di tali Enti è l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, che principalmente svolge dette attività, è facile scorgere l'incongruenza in atto esistente nella composizione del suo Consiglio di amministrazione, non risultando in esso rappresentate le vittime civili di guerra.

Da qui la necessità di inserire nel Consiglio di amministrazione dell'O.N.I.G. una rappresentanza dell'Associazione vittime civili di guerra.

A tal fine il senatore Restagno ha presentato il disegno di legge n. 87 col quale si prevede l'inclusione nel menzionato Consiglio di amministrazione di tre invalidi civili di guerra.

Ma se si riflette che non a caso il detto Consiglio di amministrazione, alla stregua dell'articolo 5 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, era composto di quattro rappresentanti dello Stato e di quattro rappresentanti di categoria, non vi ha chi non veda come la modifica che il presentatore vorrebbe apportarvi venga a determinare un disquilibrio fra le due rappresentanze.

Disquilibrio che non era certamente nel pensiero guida del legislatore del 1942 dal quale, peraltro, la 1^a Commissione del Senato non ha ritenuto di doversi discostare, considerando che quel Consiglio amministra fondi dello Stato.

Ecco perchè la Commissione medesima ha ritenuto di emendare il disegno di legge presentato dal senatore Restagno riducendo a due i rappresentanti degli invalidi di guerra e inserendo un solo invalido civile di guerra.

E ciò proprio per mantenere quell'equilibrio di cui dianzi si è fatto cenno.

Si confida pertanto che il Senato voglia approvare il disegno di legge nel testo così emendato.

BATTAGLIA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE
DEL SENATORE RESTAGNO

Articolo unico.

L'articolo 5 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio d'amministrazione è composto:

a) del Presidente dell'O.N.I.G.;

b) di quattro funzionari dello Stato scelti, rispettivamente, su designazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministro del tesoro, del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

c) di tre invalidi di guerra, scelti in base a designazione per un numero triplo dall'Organo centrale esecutivo dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra;

d) di tre invalidi civili di guerra, scelti in base a designazione per un numero triplo dall'Organo centrale esecutivo dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

e) di un rappresentante designato dall'Organo centrale esecutivo dell'Unione nazionale mutilati per servizio. Tale rappresentante potrà intervenire alle riunioni del Consiglio d'amministrazione nelle quali siano in discussione problemi interessanti la categoria rappresentata ».

DISEGNO DI LEGGE
TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo unico.

Identico.

Identico.

a) *identico.*

b) *identico.*

c) di due invalidi di guerra, scelti in base a designazione per un numero triplo dall'Organo centrale esecutivo dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra;

d) di un invalido civile di guerra, scelto in base a designazione per un numero triplo dall'Organo centrale esecutivo dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

e) *identico.*